

IL DIRETTORE GENERALE

Prot.: 286411/RU

Roma, 27 giugno 2022

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

VISTO il Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 di recepimento della Direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, che abroga la Direttiva 2001/37/CE;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 9, del predetto Decreto Legislativo 6/2016 che ha disposto il divieto di vendita al pubblico, a decorrere dal 20 maggio 2020, delle sigarette e dei trinciati per sigarette con aroma caratterizzante;

VISTO il Regolamento di esecuzione della Commissione del 18 maggio 2016, n. 2016/779, che stabilisce norme uniformi per le procedure intese a stabilire se un prodotto del tabacco abbia un aroma caratterizzante (Testo rilevante ai fini del SEE);

VISTA la decisione della Commissione, dell'11 marzo 2021, n. 2021/C 89 I/01, che approva una metodologia per la valutazione tecnica dei prodotti oggetto di prove che aiuta a riconoscere i prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante;

VISTA la circolare n. 224840 del 18 dicembre 2019, che ha disposto, tra l'altro, la cessazione, dal 30 aprile 2020, della distribuzione delle sigarette e dei trinciati per sigarette contenenti un aroma caratterizzante da parte dei depositi fiscali alle rivendite di generi di monopolio, nonché la distruzione delle eventuali rimanenze, al 20 maggio 2020, dei prodotti interessati;

VISTA la circolare n. 109417 del 7 aprile 2020 con la quale si prendeva atto della volontà da parte di alcuni produttori e/o importatori di modificare i contenuti di alcune marche di sigarette e di trinciati per sigarette contenenti un aroma caratterizzante;

CONSIDERATO che per alcune marche di sigarette, a seguito di richiesta da parte di produttori e importatori, si è preso atto delle modifiche avvenute nella loro composizione con l'esclusione dell'aroma caratterizzante;

VISTA la determina direttoriale prot. n.40882/RU dell'8 febbraio 2021, con la quale, a seguito del divieto di vendita al pubblico, a decorrere dal 20 maggio 2020, delle sigarette e dei trinciati per sigarette con aroma caratterizzante e delle comunicazioni ricevute dai produttori in merito, si è provveduto alla radiazione di alcuni prodotti del tabacco non più conformi alla normativa vigente in tema di presentazione e vendita di prodotti del tabacco;

VISTA in particolare la nota del 23 aprile 2020, prot. n.125659/RU, con la quale la British American Tobacco Italia S.p.a. dichiarava che: "... *intende commercializzare i prodotti con aroma*

IL DIRETTORE GENERALE

caratterizzante fino alla data del 30 aprile 2020 compreso e che dal giorno successivo saranno invece commercializzati i prodotti senza aroma caratterizzante per i quali viene mantenuto il medesimo codice?”;

CONSIDERATO che quest’Agenzia, sulla base anche di segnalazioni ricevute da aziende produttrici di tabacco sulla possibile presenza di aromi caratterizzanti in alcune marche di sigarette, ha promosso l’avvio di numerosi comitati tecnici interni con esperti chimici, al fine di individuare le migliori metodologie valide da seguire per lo svolgimento delle analisi chimiche e/o organolettiche sui prodotti segnalati;

VISTE le analisi organolettiche condotte dal Laboratorio Chimico di Palermo, in relazione ai campioni di prodotto Lucky Strike Eclipse - Cod. 3947 (certificato di analisi Prot. Lab. n. 1525 dell’11/04/2022) e Rothmans of London Surround King Size - Cod. 3948 (certificato di analisi Prot. Lab. n. 1526 dell’11/04/2022), che hanno evidenziato la presenza dell’aroma caratterizzante mentolo, e cioè la presenza di mentolo ad un livello tale per il quale i campioni di prodotto analizzati sono stati dichiarati non conformi ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 6/2016;

CONSIDERATO che le predette analisi sono state condotte sulla base delle metodologie sviluppate dal Laboratorio chimico di Palermo di quest’Agenzia, secondo le caratteristiche e le modalità del metodo di prova MI40PA dell’8/2/2021, ai fini della valutazione tecnica dei prodotti oggetto di prove per riconoscere i prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante;

VISTA la lettera del 14 aprile 2022 prot. n. 164713/RU, notificata a tutti gli Stati membri dell’UE, con la quale si è provveduto ad attivare la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento di esecuzione della Commissione del 18 maggio 2016, n. 2016/779;

VISTA la nota del 14 aprile 2022 prot. n. 164656/RU, con la quale è stato comunicato alla società British American Tobacco Italia S.p.a. l’avvio del procedimento di radiazione dalla relativa tariffa di vendita delle due marche di sigarette: “LUCKY STRIKE ECLIPSE” e “ROTHMANS OF LONDON SURROUND KING SIZE”, e assegnato contestualmente il termine di quattro settimane per presentare eventuali controdeduzioni in merito;

VISTA la nota di riscontro fornita dalla predetta società con lettera del 12 maggio 2022 prot. n. 201342/RU con la quale, pur contestando la presenza dell’aroma caratterizzante tra gli ingredienti delle due marche di sigarette attenzionate, ed evidenziando che il metodo interno utilizzato dal Laboratorio ADM di Palermo (MI 40PA:2021 Rev.0) per lo svolgimento delle analisi sui campioni di sigarette, differisce sensibilmente da quello adottato dall’UE con la decisione della Commissione dell’11 marzo 2021, n. 2021/C 89 I/01, la British American Tobacco Italia S.p.a. si è dichiarata pronta ad adottare tutte le misure necessarie per evitare la radiazione dei marchi in esame dalla tariffa di vendita;

VISTA la nota del 19 maggio 2022, prot. n. 213670/RU, con la quale quest’Agenzia - in riscontro alla nota di risposta della British American Tobacco Italia S.p.a. del 12 maggio 2022 ed ai sensi degli art. 6-7-8 del Regolamento della Commissione 18 maggio 2016, n. 2016/779, sulla base delle risultanze delle analisi organolettiche condotte dal Laboratorio Chimico di Palermo, in relazione ai campioni di prodotto Lucky Strike Eclipse - Cod. 3947 e Rothmans of

IL DIRETTORE GENERALE

London Surround King Size - Cod. 3948, ha evidenziato la presenza dell'aroma caratterizzante mentolo, e cioè la presenza di mentolo ad un livello tale per il quale i campioni di prodotto analizzati sono stati dichiarati non conformi ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 6/2016, indipendentemente dal fatto che il quantitativo in milligrammi dell'ingrediente in questione ivi contenuto nelle sigarette, fosse più o meno elevato, in relazione allo stesso prodotto posto in commercio in precedenza, ovvero di prodotti simili o similari in commercio, di altri *competitors*, a nulla rilevando il confronto con le ulteriori risultanze di altri eventuali *panel* patrocinati dalle istituzioni UE, da associazioni dei produttori del tabacco o da enti terzi;

VISTA la nota del 20 maggio 2022 prot. n. 214253/RU con la quale la British American Tobacco Italia S.p.a. ha comunicato la modifica delle miscele/ingredienti (cd. *blend*) delle due marche di sigarette attenzionate, fornendo adeguata campionatura per lo svolgimento delle analisi dei livelli delle emissioni e dei contenuti, per ciascuna referenza, presso la sezione Laboratorio fumo dell'Ufficio Laboratori della Direzione Antifrode di quest'Agenzia;

VISTA la dichiarazione resa dal legale rappresentante della predetta società British American Tobacco Italia S.p.a., ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, in ordine all'assenza sia di additivi vietati dall'art. 7, comma 6, della Direttiva 2014/40/UE, che di aromi caratterizzanti di cui all'art. 7, comma 1, della predetta Direttiva, nonché la specifica assenza di mentolo, per le due marche di sigarette "LUCKY STRIKE ECLIPSE" e "ROTHMANS OF LONDON SURROUND KING SIZE" commercializzate a partire dal 1° luglio 2022;

CONSIDERATO che quest'Agenzia con la nota del 6 giugno 2022 prot. n. 236565/RU ha preso atto delle modifiche limitatamente ai livelli di emissioni di nicotina, catrame e monossido di carbonio delle due marche di sigarette, a seguito delle analisi svolte dalla sezione Laboratorio Fumo dell'Ufficio Laboratori della Direzione Antifrode sui campioni di prodotto ricevuti;

VISTA la nota del 17 giugno 2022 prot. n. 261926/RU con la quale la British American Tobacco Italia S.p.a., in risposta alla nota di questa Agenzia del 19 maggio 2022, prot. n. 213670/RU, ai sensi degli artt. 6-7-8 del Regolamento della Commissione 18 maggio 2016, n. 2016/779, pur presentando ulteriori controdeduzioni ai sensi dell'art. 8 del predetto Regolamento sulle differenze del metodo interno utilizzato dal Laboratorio ADM di Palermo (MI 40PA:2021 Rev.0) con quello adottato dall'UE con la decisione della Commissione dell'11 marzo 2021, n. 2021/C 89 I/01, ha confermato la variazione del *blend*, peraltro già comunicata con nota del 20 maggio 2022 prot. n. 214253/RU, per entrambe le referenze in esame, e la commercializzazione a partire dal 1° luglio 2022 di sigarette prive di aromi caratterizzanti, ed ha richiesto l'archiviazione del procedimento di radiazione dalla tariffa di vendita inizialmente avviato da questa Agenzia con prot. n. 164656/RU del 14/4/2022;

VISTA la comunicazione prot. n. 279108/RU del 23/6/2022 alla società British American Tobacco Italia S.p.a. di chiusura della procedura di accertamento della presenza di aromi caratterizzanti nelle due marche di sigarette segnalate;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni, sono disciplinati dall'articolo 39-*quater* del citato Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa di settore, si riserva comunque di svolgere, nell'ambito dei prodotti iscritti nella tariffa di vendita, ulteriori attività di controllo e di monitoraggio dei prodotti del tabacco commercializzati per il tramite della rete di vendita ufficiale;

CONSIDERATA la necessità - in relazione a prodotti che sono stati accertati essere non più conformi alla normativa vigente in materia di prodotti del tabacco, ma che a seguito delle modifiche degli ingredienti e dei contenuti, nel frattempo intervenute e comunicate dal produttore per entrambe le referenze - di procedere alla conferma dell'iscrizione in tariffa di vendita di prodotti privi di aroma caratterizzante la cui distribuzione avverrà a partire dal **1° luglio 2022**;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

1. Le marche di tabacchi lavorati, di seguito indicate, sono confermate nella relativa tariffa di vendita:

TABELLA A - SIGARETTE	
Codice	MARCA
3947	LUCKY STRIKE ECLIPSE
3948	ROTHMANS OF LONDON SURROUND KING SIZE

ARTICOLO 2

1. Per l'effetto di quanto riportato all'articolo 1, la tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati resta invariata, come pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

oooooooooooooooo

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Marcello Minenna